



REGIONE BASILICATA

**DIREZIONE GENERALE PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE**

UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA



COMUNE DI BALVANO

ALLEGATO 2

SCHEMA ACCORDO

SCHEMA ACCORDO PUBBLICO - PUBBLICO
(ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

per l'attuazione del

“Progetto didattico e culturale per la giornata del 3 marzo giorno della
Memoria in ricordo della sciagura ferroviaria di Balvano”

Rep. N. _____ del _____

TRA

REGIONE BASILICATA

C. F. 80002950766 VIALE VERRASTRO - POTENZA

E

COMUNE DI BALVANO

C. F. 80001850769 VIA CONTE CAVOUR - BALVANO

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 nella sua versione 10.0 modificato da ultimo con DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 finale e con consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa positivamente come da nota Prot. 376U/10B1 del 26/05/2022;
- TENUTO CONTO della D.G.R. n. 401 del 29/06/2022 di presa d'atto della succitata DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 final e degli esiti della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza;
- VISTI:
- il Regolamento (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro

economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

- il Regolamento (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

- VISTA la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTA la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;
- VISTO il documento "POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- VISTA la D.G.R. n. 1132 del 3 settembre 2015 "Presenza d'atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020" e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;
- VISTA la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la "Strategia di comunicazione del POR FSE 2014 /2020" e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;
- VISTA la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;
- VISTA la D.G.R. n. 1260 dell'8 novembre 2016, "Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d'uso dell'identità visiva "Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR";
- VISTA la D.G.R. n. 731 del 31/10/2022 di adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 e del manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e di certificazione Versione 4.0 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018;

- VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 02-02-2009 in materia di ammissibilità delle spese e dei massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);
- VISTO il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm. ii;

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente;
- c) il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- d) l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede espressamente che *la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
- 1) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- 2) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- 3) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché*

l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

4) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

e) come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";

DATO ATTO che:

- a. assume importanza rilevante per la Regione Basilicata sostenere la realizzazione di interventi di promozione del territorio, di divulgazione della cultura dei luoghi e degli eventi ad essi collegati rivolta in particolare alla platea degli studenti della Regione Basilicata, indirizzandoli ad un uso consapevole della memoria, ricadenti nell'ambito delle proprie competenze amministrative;
- b. la Regione, per la gestione di tali interventi ha individuato il Comune di BALVANO;
- c. il Comune di Balvano si è dichiarato disponibile a collaborare con la Regione Basilicata ed ha presentato la relativa proposta progettuale;

RILEVATO quindi che:

- a) entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare per la Regione esiste la necessità di "promuovere l'organizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nel Comune di Balvano e nelle scuole di ogni ordine e grado della nostra Regione per alimentare e conservare nel futuro della Basilicata la memoria di quel tragico episodio, che ha mietuto 517 vittime accertate e tante altre disperse, sconvolgendo il tessuto umano e sociale di numerose comunità del Mezzogiorno d'Italia" e per il Comune il fine è quello di "educare alla giornata della memoria del 3 marzo 1944" le nuove generazioni attraverso gli strumenti tecnologici diffusi tra gli studenti;
- b) l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- c) l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività del Comune di Balvano;

- d) detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali del Comune di Balvano;
- e) la realizzazione di interventi a favore della categoria di destinatari dell'intervento di che trattasi risulta coerente con gli obiettivi del PO FSE Basilicata 2014-2020 e nello specifico, con riferimento all'Asse III – Sviluppare diritti e qualità dell'apprendimento e sostenere l'innovazione intelligente nei settori chiave – Priorità 10i – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.4.

VISTA la DGR n. del di approvazione dello schema di accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale e gli impegni reciproci tra la Regione Basilicata e Comune di Balvano, identificate in epigrafe, per l'attuazione e le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione delle attività previste dalla DGR n. del
2. Le parti contraenti assicurano il massimo impegno nel raggiungimento degli obiettivi condivisi secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti, operando in ogni caso secondo i principi della massima diligenza e della leale collaborazione al fine di superare eventuali imprevisti e difficoltà che dovessero sopraggiungere nel corso della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, attraverso una costante ricerca delle migliori soluzioni per il soddisfacimento degli interessi pubblici e collettivi coinvolti.
3. Nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo il Comune di Balvano è identificato quale Beneficiario degli interventi, in quanto responsabile dell'attuazione del "Progetto didattico e culturale per la giornata del 3 marzo giorno della Memoria in ricordo della sciagura ferroviaria di Balvano".

ART. 2 - Programma degli interventi

1. Il "Progetto didattico e culturale per la giornata del 3 marzo giorno della Memoria in ricordo della sciagura ferroviaria di Balvano" ha una durata di mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo da espletarsi nell'anno 2025, salvo proroghe disposte dalla Regione Basilicata.
2. Le attività, realizzate in conformità al Progetto approvato con DGR n. del, si considerano avviate con la pubblicazione del Bando di selezione delle Borse di studio;
3. In caso di proroga delle attività il Comune provvederà ad adottare gli adempimenti richiesti dall'Amministrazione regionale.

ART. 3 - Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano a collaborare per l'attuazione di tutto quanto previsto in oggetto, in particolare, stabiliscono che:
 - a) La Regione Basilicata si impegna a:
 - svolgere funzioni di coordinamento, raccordo e controllo degli interventi finanziati;
 - garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'AdG, ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento n. 1303/2013, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli di primo livello, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
 - monitorare l'avanzamento del progetto anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders interessati;
 - garantire la più ampia diffusione delle attività realizzate dal Beneficiario in coerenza con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PO FSE 2014-2020.
 - b) Il Beneficiario si impegna a:
 - dare avvio alle attività pubblicando il Bando di selezione delle Borse di Studio e fornendo comunicazione all'UCO dell'avvenuta pubblicazione, con indicazione del link;
 - assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione, la corretta realizzazione di tutte le attività previste nella proposta progettuale dal titolo "Progetto didattico e culturale per la giornata del 3 marzo giorno della Memoria in ricordo della sciagura ferroviaria di Balvano" approvata con la DGR n. del
 - assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del progetto, i necessari raccordi con l'UCO, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività a eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'AdG;
 - assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondi Strutturali, ed in particolare il Reg. (UE) n. 1303/2013, il Reg. (UE) n. 1301/2013, il Reg. (UE) n. 1304/2013 e le successive modifiche e integrazioni ad essi apportate;
 - assicurare una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed il rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della normativa vigente (Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010);
 - rispettare le disposizioni attuative approvate con D.G.R. n.731/2022 ss.mm.ii.

“Descrizione del Sistema di Gestione e controllo e Manuale delle Procedure del PO FSE Basilicata 2014-2020”, nonché quelle di cui alla Strategia di Comunicazione ed al Manuale della Linea Grafica (sito <http://europa.basilicata.it/fse/>);

- assicurare l'osservanza dei principi di non discriminazione, parità di genere e diritti delle persone con disabilità (<http://europa.basilicata.it/fse/archivio/>);
- garantire un sistema di contabilità separata per l'operazione nel conto di tesoreria e/o un sottoconto di procedura dedicato alle movimentazioni finanziarie afferenti all'operazione relativa al PO FSE 2014-2020;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile ed in particolar modo delle disposizioni contenute nella manualistica adottata dall'Autorità di Gestione relativamente al PO Basilicata FSE 2014-2020 vigente al momento della sottoscrizione dell'accordo;
- adeguarsi tempestivamente alle eventuali modifiche introdotte dall'approvazione di manuali e disciplinari relativi alle modalità di attuazione del PO Basilicata FSE 2014-2020;
- attestare la regolarità delle procedure di attuazione degli interventi;
- indicare su tutti i documenti di spesa i seguenti elementi: la dicitura PO Basilicata FSE 2014-2020, il Codice del progetto rilevante ai fini del monitoraggio sul sistema informatico (ID SIRFO), il CUP/CIG e l'importo totale o parziale imputato all'azione finanziata;
- inviare al Responsabile dell'UCO, o ad altro soggetto dallo stesso individuato, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste dal medesimo, i dati relativi all'attuazione delle attività finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;
- inserire nel sistema di monitoraggio del PO FSE Basilicata i dati finanziari, fisici e procedurali di propria competenza;
- istituire un fascicolo di progetto in linea con l'indice di fascicolo allegato al Manuale delle procedure di gestione del PO Basilicata FSE 2014-2020, contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale, ovvero in formato elettronico, la comunicazione della sua esatta ubicazione, la sua manutenzione e custodia in sicurezza;
- rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- conservare la documentazione relativa all'operazione in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
- rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, divieto di doppio finanziamento ecc.);
- rispettare le procedure di monitoraggio e rendicontazione;

- assicurare e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di idoneità di strutture, impianti ed attrezzature utilizzate per l'attuazione delle singole azioni;
 - consegnare ai partecipanti alle attività finanziate l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR);
 - assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all'avvio e durante la realizzazione dell'operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte propria e/o da parte dei propri collaboratori dal sottoscritto autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei privilegi di accesso previste dal sistema informativo SIRFO2014;
 - assicurare che il personale impegnato nello svolgimento delle attività progettuali sia in possesso delle competenze e della necessaria professionalità;
 - stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipula delle medesime;
 - accettare i controlli dell'Amministrazione regionale relativamente ai servizi oggetto del presente Accordo;
 - accettare di fornire eventuali ulteriori report o a modificare la tempistica di trasmissione di quelli succitati se così stabilito nell'ambito del Sistema di Gestione del PO FSE 2014-2020 o del SIAP o in altro sistema di monitoraggio e controllo stabilito dalla normativa vigente;
 - fornire il rapporto di valutazione finale degli esiti dell'intervento;
 - presentare il rendiconto finale delle spese, da sostenersi entro e non oltre il, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività;
2. Qualora vengano accertati aspetti di difformità nello sviluppo dell'intervento, ivi compreso l'inadempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, l'Amministrazione prescrive al Beneficiario di ripristinare il corretto sviluppo del progetto e/o a sanare le difformità, fissandone i termini. In caso di ritardo o mancato rispetto delle prescrizioni, l'Amministrazione provvede alla revoca dell'affidamento e al conseguente recupero delle somme già erogate.

ART. 4 - Risorse finanziarie

1. "Progetto didattico e culturale per la giornata del 3 marzo giorno della Memoria in ricordo della sciagura ferroviaria di Balvano" prevede risorse finanziarie un importo complessivo di € 18.000,00.

ART. 5 - Aspetti amministrativo-finanziari

1. La Regione, per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo si impegna, ove richiesto, a trasferire in anticipazione al Comune di Balvano il 70% dell'importo progettuale;

2. Il restante importo sarà riconosciuto a titolo di saldo solo a seguito della presentazione del rendiconto finale delle spese;
3. Sono ammesse spese a partire dalla data di pubblicazione del bando di selezione per le borse di studio;
4. Il Comune di Balvano è comunque tenuto a trasmettere la rendicontazione del 100% delle spese sostenute nell'ambito della realizzazione del "Progetto didattico e culturale per la giornata del 3 marzo giorno della Memoria in ricordo della sciagura ferroviaria di Balvano" entro 60 giorni dalla conclusione delle attività.
5. Laddove le somme trasferite con la modalità di cui al comma 1 dovessero risultare eccedenti rispetto alle spese rendicontate, il Comune di Balvano provvede alla restituzione alla Regione Basilicata delle somme eccedenti rispetto ai costi effettivamente sostenuti, entro il 30° giorno successivo a quello di approvazione del rendiconto finale.

ART. 6 - Decorrenza e durata

1. L'Accordo avrà efficacia tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione e salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino alla notifica del provvedimento amministrativo di approvazione del rendiconto finale dell'attività progettuale.
2. Ai sensi della L.R. n. 1/2016, art. 2, è prevista l'automatica decadenza del presente Accordo in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.

ART. 7 - Modifiche dell'Accordo

1. Il presente Accordo può subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle due parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le parti, in appendice al presente Accordo.

ART. 8 - Monitoraggio

1. Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni condotte, la Regione acquisisce, nelle forme disciplinate dal presente Accordo e dal Manuale delle procedure di gestione FSE 2014-2020 tutte le informazioni utili a valutare la qualità complessiva delle attività realizzate.

ART. 9 - Verifiche e controlli

1. Il beneficiario autorizza sin d'ora l'Amministrazione regionale e ogni altro eventuale soggetto autorizzato a effettuare, tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dal provvedimento in oggetto.

ART.10 - Pubblicità degli interventi

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dai fondi SIE nel rispetto della Strategia di Comunicazione del PO Basilicata FSE 2014-2020 pertanto, si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, ad osservare gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, in particolare a quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 (punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari), art. 115 del citato Regolamento e dalla normativa regionale di riferimento (PO Basilicata FSE 2014-2020; Strategia di comunicazione PO Basilicata FSE 2014-2020, e ss.mm.ii.).
2. In particolare, il beneficiario dovrà provvedere:
 - a inserire, in modo evidente, il logo dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata, del soggetto beneficiario del finanziamento dell'intervento, della dicitura "PO Basilicata FSE 2014-2020", in ogni attività promozionale, pubblicitaria e/o informativa;
 - a promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione Europea nelle politiche di intervento del FSE in ambito regionale e sull'impatto delle stesse nella vita quotidiana dei cittadini coinvolti nella realizzazione dell'intervento/progetto di cui al provvedimento in oggetto;
 - valorizzare il valore aggiunto comunitario, evidenziando il ruolo svolto dai fondi comunitari attraverso il cofinanziamento dell'intervento di cui al provvedimento in oggetto.

ART. 11 - Revoca del finanziamento ed eventuali controversie

1. La Regione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento qualora il Beneficiario non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previste dal presente Accordo, dagli atti esecutivi e dalle disposizioni vigenti in materia di utilizzo di risorse comunitarie, cui si fa rinvio, che ne possano inficiare finalità e risultati.
2. In caso di controversia, prima che una delle Parti proponga giudizio, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 11, Legge 7 agosto 1990 n. 241, l'Amministrazione regionale e il Comune dovranno tentare una conciliazione bonaria, da esprimersi entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta effettuata da una delle due Parti interessate.

ART. 12 - Esenzione da imposte e tasse

1. Il presente Accordo è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell'art.5 della legge n.845/78, fatto salvo il tributo speciale dovuto per la registrazione, ove richiesta.

ART. 13 – Clausola di esonero di responsabilità

1. Il Comune è responsabile per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, nei limiti delle proprie competenze.
2. Il Comune è responsabile in merito alla legittimità e congruità dei costi rispetto alla normativa vigente in materia.
3. La responsabilità, relativa ai rapporti lavorativi del proprio personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il Comune e terzi, fa capo in modo esclusivo al Comune, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.

ART. 14 - Tutela della riservatezza

1. La sottoscrizione del presente Accordo determina l'inclusione del Beneficiario nell'Elenco dei Beneficiari che deve essere pubblicato dalla Pubblica Amministrazione concedente (con l'indicazione della denominazione dell'operazione e l'importo del finanziamento pubblico destinato alla medesima).
2. Al fine di prevenire il rischio di frode, l'AdG ha aderito al sistema "ARACHNE", il Risk Scoring Tool adottato a livello comunitario per la prevenzione delle frodi nella programmazione 2014-2020, che prevede l'utilizzo dei dati relativi ai partenariati beneficiari, disponibili anche nelle banche dati esterne, per l'elaborazione degli indicatori previsti al Regolamento (CE) 45/2001. Si informano i beneficiari, pertanto, che i dati saranno trasmessi al Sistema ARACHNE, tramite il Sistema Nazionale di Monitoraggio, per l'elaborazione degli indicatori richiesti.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al presente atto convenzionale, la Regione Basilicata dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR").
4. Nello svolgimento delle attività di cui al presente atto convenzionale:
 - a) titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4. par. 1, n. 7 del GDPR, è la Giunta Regionale della Basilicata, nella persona del Presidente della Giunta, Vito Bardi, domiciliato per la carica in Via Vincenzo Verrastro, 4 CAP: 85100, città: Potenza, Codice Fiscale n. 80002950766 – pec: A00-giunta@cert.regione.basilicata.it);
 - b) delegato/designato dal Titolare del trattamento è il Dirigente Pro tempore dell'Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FSE Basilicata;
 - c) Titolare autonomo, ai sensi dell'art. 4. par. 1, n. 7 del GDPR, è il Beneficiario in epigrafe al fine esclusivo di compiere le operazioni di trattamento di propria competenza;
5. È fatto obbligo al suddetto Beneficiario, ai sensi del Reg. UE 2016/679, di richiedere il consenso agli interessati al trattamento dei loro dati personali e a fornire adeguata informativa a norma dell'art. 13 e 14 del precitato Regolamento. In tale informativa dovrà essere rappresentato

all'interessato che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunicati per trasmissione alla Regione per le finalità previste dagli obblighi dai Reg. UE concernenti il FSE in materia di valutazione, monitoraggio, comunicazione e archiviazione, in qualità di titolare del trattamento dati. Per tale finalità i dati saranno conservati nel Sistema Informativo FSE della Regione SIRFO2014 per il tempo necessario alla conclusione e all'espletamento degli obblighi previsti dal progetto, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

ART. 15 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, la validità, l'esecuzione, la risoluzione del presente atto è competente in via esclusiva il foro di Potenza.

ART. 16 - Disposizioni conclusive

1. L'Accordo è stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che sovrintende la gestione dei Fondi Strutturali e disciplina l'attuazione del PO Basilicata FSE 2014-2020. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale degli accordi, di cui all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il presente Atto è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell'art.5 della legge n.845/78.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Basilicata

Per il Comune